

STATUTO DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA

Adottato in forma di atto pubblico nella seduta consiliare dell'11 dicembre 2014

Approvato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 29 dicembre 2014

TITOLO I

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1. La Fondazione Arena di Verona, con sede in via Roma n. 7/D, è l'Ente dotato di personalità giuridica di diritto privato che persegue finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale, di educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici e tecnici.
2. La Fondazione è ente di prioritario interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, con riferimento alla Legge N. 6/2001.
3. La Fondazione opera nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinando periodicamente le proprie attività con quelle di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

Articolo 2

FINI - ATTIVITA'

1. La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue le finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale, di educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici e tecnici.
Per svolgere le proprie finalità la Fondazione Arena di Verona potrà:
 - realizzare in Italia e all'estero spettacoli musicali lirici, di balletto e concerti;
 - occuparsi di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività;
 - promuovere la ricerca nei settori musicali, anche in funzione di promozione sociale e culturale;
 - provvedere direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, conservandone e valorizzando il patrimonio storico-culturale;
 - mettere a disposizione il proprio archivio e le proprie collezioni e quelle di terzi ad essa affidate per l'esposizione museale, come quelle collocate presso AMO Arena Museo Opera, attualmente sito in Palazzo Forti in Verona;
 - riservare un particolare riguardo, per la produzione e

rappresentazione di spettacoli di musica, al territorio nel quale opera;

- svolgere attività di valorizzazione internazionale delle proprie produzioni musicali, organizzando spettacoli anche all'estero;
- curare la salvaguarda del patrimonio produttivo, musicale, artistico, editoriale musicale, tecnico, professionale e museale.

2. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

3. La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, commerciale e accessoria, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

4. Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione avrà cura di valorizzare ogni possibile e utile forma di collaborazione e coordinamento con altre Fondazioni liriche, nonché con enti e soggetti pubblici, al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla lirica, sì da conseguire possibili economie che consentano l'incremento della capacità produttiva e dell'offerta artistica della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva (musicale, scenotecnica, sartoriale o altro) e gestionale.

TITOLO II

Articolo 3

ATTRIBUZIONI

1. La Fondazione è subentrata in tutti i diritti, gli obblighi, i rapporti attivi e passivi dell'Ente Autonomo Arena di Verona esistenti alla data della sua trasformazione.

2. La Fondazione ha la disponibilità dei teatri e dei luoghi occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

Articolo 4

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

1. Lo Stato Italiano, la Regione Veneto e il Comune di Verona sono fondatori pubblici.

2. Sono stati promotori e fondatori il Banco Popolare di Verona, la Camera di Commercio di Verona, la Fondazione Cariverona, l'Accademia Filarmonica di Verona, i quali, in occasione della trasformazione, hanno concorso al patrimonio della Fondazione medesima sia con contributi economici nella misura determinata dalla legge e con l'apporto in comodato d'uso del teatro Filarmonico.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, la Fondazione,

coerentemente con le previsioni dell'art. 11 punto 15 lett. B) del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito in L. 7 ottobre 2013 n. 112, prevede anche la partecipazione di soci privati e/o pubblici (da intendere quali soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità) che possono contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione. Gli stessi concorreranno al patrimonio della Fondazione con un importo determinato dal Consiglio di Indirizzo che non potrà essere inferiore al 3% (tre per cento) del patrimonio della Fondazione o degli apporti finanziari alla gestione come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4. Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, agli organi della quale spetta determinarne, di volta in volta, l'entità e la destinazione.

5. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del D.Lgs. 367/1996.

Articolo 5 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie.

Fanno parte del patrimonio:

- i beni e rapporti giuridici pervenuti a seguito della trasformazione dell'Ente, tra cui il diritto di utilizzo dell'Arena, dei luoghi di spettacolo e delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività la cui descrizione è contenuta nella relazione di stima giurata redatta dall'esperto designato dal Presidente del Tribunale di Verona e depositata agli atti della Fondazione;
- gli utili di esercizio determinati in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili;
- le altre somme o beni in natura pervenuti per donazioni, eredità e legati che il soggetto erogante o, in mancanza, il Consiglio abbia destinato a patrimonio.

2. La Fondazione utilizza i beni costituenti il patrimonio di cui è dotata per lo svolgimento dell'attività istituzionale, con il vincolo del mantenimento dell'integrità economica del patrimonio medesimo.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

Articolo 6 GESTIONE

1. I costi della gestione sono coperti con il fondo di gestione e precisamente con:

- 1.1 - i proventi degli spettacoli;
 - 1.2 - i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti;
 - 1.3 - le donazioni, eredità, legati ed altre erogazioni, purché non destinati a patrimonio;
 - 1.4 - le sponsorizzazioni, coproduzioni e proventi pubblicitari;
 - 1.5 - le altre entrate connesse all'esercizio di attività commerciali ed accessorie;
 - 1.6 - le somme versate dai soggetti pubblici e privati come contributi ordinari e straordinari alla gestione;
 - 1.7 - i proventi delle rendite patrimoniali.
2. Gli utili e ogni altra utilità patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali e non possono formarne oggetto di distribuzione.

TITOLO III

Articolo 7

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Sovrintendente;
- il Collegio dei Revisori.

I componenti degli organi della Fondazione (con l'eccezione del Presidente ovvero della persona da lui nominata) durano in carica cinque anni.

Al Presidente e ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per la funzione.

Gli eventuali compensi sono determinati dal Consiglio di Indirizzo in conformità ai criteri previsti dalla legge.

2. I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati e non sono tenuti a rispondere ad essi, salva diversa disposizione di legge e del presente statuto.

Articolo 8

PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Verona o persona da lui nominata.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

3. In caso di assoluta ed improrogabile necessità il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Indirizzo, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi componenti.

Articolo 9

CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile da cinque a sette membri.

Fanno parte del Consiglio di Indirizzo:

1.1 il Presidente della Fondazione;

1.2 un componente designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

1.3 un componente designato dalla Regione Veneto;

1.4 un componente designato dal Comune di Verona.

2. Oltre ai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici la nomina degli altri Consiglieri spetta ai soggetti privati, così come previsto al punto 2.1 del presente Statuto. I Consiglieri di nomina privata non possono mai costituire la maggioranza dei Consiglieri.

2.1 I soci privati che contribuiscono al fondo di gestione possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo se, come singoli o cumulativamente, assicurano, per almeno due anni consecutivi, un apporto al fondo di gestione non inferiore al 5% (cinque per cento) del totale dei contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla Legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo potrà stabilire una diversa entità dell'apporto, comunque non inferiore al 5%, in funzione delle richieste di partecipazione cui è assicurata la nomina di un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo.

La permanenza nel Consiglio di indirizzo dei rappresentanti degli stessi soggetti è subordinata all'erogazione di detto apporto per ciascun anno, da versare entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.

Per raggiungere l'entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere alla gestione dell'ente.

Ciascun fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione. L'apporto complessivo dei fondi privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del 40% del patrimonio stesso.

3. Ove vi sia la necessità di giungere ad un numero dispari di Consiglieri (anche a causa dell'assenza di soci privati) l'ulteriore Consigliere verrà nominato dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo, su proposta del Sindaco.

4. I Consiglieri di Indirizzo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art 2383 del Codice Civile e devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa anche con riferimento al

settore specifico di attività della Fondazione.

5. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono essere chiamati a rispondere, comunque, delle obbligazioni assunte dalla Fondazione né rivendicare i diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art 25.2 del D.Lgs. 367/1996.

6. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa il Sovrintendente senza diritto di voto.

7. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.

8. Le autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono e i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti.

Articolo 10

CONSIGLIO DI INDIRIZZO - FUNZIONI

1. Il Consiglio di Indirizzo, con l'obiettivo di assicurare il pareggio di bilancio, svolge i seguenti compiti:

1.1 - stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione con l'approvazione di un piano economico-finanziario triennale;

1.2 - approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;

1.3 - approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso;

1.4 - propone il nominativo all'autorità statale competente in materia di spettacolo per la nomina del Sovrintendente;

1.5 - delibera le modifiche statutarie proposte dal Presidente, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso la cui approvazione è demandata all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione;

1.6 - approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;

1.7 - nomina il Vice Presidente;

1.8 - autorizza il personale dipendente a svolgere attività di lavoro autonomo e autorizza la costituzione in forma di organismo autonomo dei corpi artistici;

1.9 - ha compiti di promozione per l'acquisizione delle risorse finanziarie provenienti dall'esterno;

1.10 - delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti;

1.11 - può adottare regolamenti, fatte comunque salve le norme dello statuto sociale;

1.12 - approva la dotazione organica e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti interni.

2. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente che presiede. Alle riunioni del Consiglio di

Indirizzo assistono i Revisori.

3. Il Consiglio di Indirizzo dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti che partecipano alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione si considerano presenti purchè sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

6. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e da un segretario in proposito nominato.

7. E' consentita la partecipazione alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.

Articolo 11 SOVRINTENDENTE

1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di Indirizzo.

2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di Indirizzo, qualora sussistono gravi motivi.

3. Il Sovrintendente:

a) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della gestione, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;

b) predispone, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica, redige il piano economico-finanziario triennale, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

In mancanza di diverse indicazioni, tempestivamente pervenute da parte dei soci, anche privati, sull'entità dei loro apporti e salvo motivate ragioni, il bilancio preventivo andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell'anno precedente;

c) può nominare (e liberamente revocare) propri consulenti e collaboratori tra cui il Direttore Artistico e quello Amministrativo e/o

Direttore Generale dei quali risponde ed ai quali può delegare singole materie o specifiche attività;

d) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

e) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi dalla legge e dal presente statuto.

f) Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.

g) Il Sovrintendente, con delega del Consiglio di Indirizzo, autorizza il personale dipendente a svolgere attività occasionali e non continuative e per ragioni particolari.

Articolo 12

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE E I BILANCI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente tra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo che nomina anche un membro supplente.

1.1 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono rinnovabili per non più di due mandati.

2. I Revisori devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 codice civile.

3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione riferendone almeno ogni trimestre, con apposita relazione, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. In caso di vacanza nel corso del quinquennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente, se nominato dall'autorità competente. Il nuovo revisore scade assieme a quelli in carica.

5. Il controllo contabile sulla Fondazione, potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze.

L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio per non più di due mandati.

TITOLO IV

Articolo 13

PERSONALE

1. La Fondazione riconosce la funzione essenziale ed il ruolo determinante del proprio personale e pone, tra le sue finalità, la valorizzazione artistica e professionale del personale medesimo.

2. Al personale della Fondazione si applicano le disposizioni dalla

legge e dal presente statuto.

3. Il personale dipendente della Fondazione, come stabilito dal D.Lgs. 367/96 che disciplina la materia, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del Consiglio di Indirizzo o del Sovrintendente se delegato, purchè ciò non pregiudichi le esigenze produttive e non comprometta il livello artistico-culturale.

TITOLO V

Articolo 14

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha durata annuale con inizio l'1 gennaio e termine il 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
3. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Indirizzo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una copia dello stesso deve essere, a cura del Sovrintendente, trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e depositata a norma di legge.

TITOLO VI

Articolo 15

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. La Fondazione conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali era titolare l'Ente Autonomo Arena di Verona. In particolare la Fondazione conserva il diritto a percepire i contributi pubblici ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali e comunali spettanti all'Ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
2. La Fondazione utilizza al medesimo titolo dell'Ente Autonomo Arena di Verona i locali di proprietà comunale o comunque pubblica, fino ad oggi utilizzati dall'Ente.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.
4. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati ed in generale delle esecuzioni musicali svolte

nell'ambito del rapporto di lavoro da parte del personale artistico e tecnico.

5. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della Fondazione, entro due anni dall'acquisto.

6. La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

7. In caso di liquidazione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Verona con il vincolo di destinazione ad Enti che svolgano attività simili o a fini di pubblica utilità.

8. La Fondazione è regolata dalle leggi in materia e per quanto qui previsto dalle disposizioni del presente statuto.